PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

Art. 16

Costruzioni navali e lavori diversi da queste iniziati dopo il 30 giugno 1964

I benefici della presente legge possono essere concessi anche alle nuove costruzioni ed ai lavori diversi da queste, iniziati nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1964 ed a tal fine gli interessati devono farne richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Versione in vigore dal 6 gennaio 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle costruzioni navali
Estremi	Legge 29 novembre 1965, n. 1372
Titolo	II — Disposizioni comuni e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-costruzioni-navali/art-16-costruzioni-navali-e-lavori-diversi-da-queste-iniziati-dopo-il-30

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it